

SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DELL'11 LUGLIO 1974 ¹

Pierre Guillot
contro Commissione delle Comunità europee

Causa 53-72

Massime

1. *Dipendenti — Esercizio delle funzioni — Dignità professionale — Gravi addebiti formulati dal superiore gerarchico — Doveri dell'amministrazione (Statuto del personale, art. 24)*
2. *Procedimento — Ricorso di dipendenti — Termini — Decorrenza — Provvedimento definitivo dell'amministrazione (Statuto del personale, art. 91)*

1. Prescindendo dai doveri incombenti alle istituzioni comunitarie a norma dell'art. 24 dello statuto, il principio di equità e le esigenze di una sana amministrazione richiedono che in presenza di gravi addebiti che ledano la dignità professionale di un dipendente nell'esercizio delle sue funzioni, formulati dal suo superiore gerarchico, l'amministrazione si adoperi per accertarne la veridicità. Se poi tali ad-

debiti risultano infondati, essa è tenuta a respingerli e ad adottare tutti i provvedimenti idonei a riparare l'offesa. In ogni caso, l'amministrazione deve dare agli addebiti la minore pubblicità possibile.

2. I termini stabiliti dallo statuto per la presentazione del reclamo decorrono dalla data di adozione di un provvedimento definitivo.

Nella causa 53-72,

PIERRE GUILLOT, dipendente della Commissione delle Comunità europee presso il Centro comune di ricerche di Ispra, con l'avvocato Marcel Slusny, patrocinante dinanzi alla Cour d'Appel di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avvocato Ernest Arendt, 34 B/IV, rue Philippe II,

ricorrente,

contro

¹ — Lingua processuale: il francese.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico Giorgio Pincherle, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico Emile Reuter, 4, boulevard Royal,

convenuta,

causa avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento col quale la Commissione ha respinto la domanda del ricorrente tendente alla ritrattazione di taluni addebiti rivoltigli dal sig. Malvicini, nonché al risarcimento dei danni,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori: M. Sørensen, presidente; H. Kutscher e A. J. Mackenzie Stuart (relatore), giudici;

avvocato generale: A. Trabucchi,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I fatti e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

1. Il ricorrente, assunto dalla CEEA il 17 aprile 1961, veniva destinato al Centro comune di ricerche di Ispra — in prosieguo «CCR». Il 1° gennaio 1962, egli era nominato in ruolo col grado A 6. Dal 1965, il Guillot lavorava nel servizio «protezione», diretto dal Malvicini, con

l'incarico di controllare la contaminazione interna del personale e di calcolare le dosi di radioattività assorbite.

2. Nel 1968, a seguito di un guasto del reattore Ispra I, un operatore rimase contaminato, avendo respirato gas radioattivo. Al Guillot fu affidato l'incarico di elaborare sperimentalmente il grafico relativo ai limiti di assorbimento dello xeno da parte del corpo umano, data la scarsa documentazione scientifica disponibile in materia.

Effettuati i primi esperimenti, nel corso dello stesso anno, il ricorrente riteneva di aver scoperto «una tendenza del tutto

imprevista» (effetto di separazione isotopica) quanto al rapporto tra quantità di xeno respirata e reazioni registrate nell'organismo. Il Malvicini accoglieva con scetticismo tale risultato e sosteneva, anzi, che i dati ottenuti erano conseguenza di un errore. Il ricorrente respingeva tali critiche ed insisteva sull'opportunità di proseguire gli esperimenti onde eliminare ogni possibilità di errore. Il Malvicini, pur senza vietare formalmente questa attività, negava al ricorrente i fondi ed il materiale occorrenti. Il Guillot poteva ugualmente continuare le ricerche grazie all'interessamento di alcuni colleghi del servizio «biologia», i quali gli avevano fornito i mezzi necessari.

3. Nel 1970, il ricorrente chiedeva l'autorizzazione a partecipare al Congresso di radioprotezione di Brighton (maggio 1970) ed al Congresso di radiobiologia di Evian (giugno-luglio dello stesso anno) allo scopo di presentarvi i risultati delle sue ricerche. Negata l'autorizzazione per Brighton, gli fu concesso di recarsi a Evian.

4. Il 3 ed il 4 maggio 1971, il Malvicini trasmetteva due memorandum al sig. Caprioglio, direttore generale del CCR.

Nel primo, recante il n. 2.31/91/71, si affermava che talune misurazioni effettuate dal ricorrente nel corso delle sue ricerche, non erano state «eseguite in condizioni appropriate».

Il secondo memorandum — n. 2.31/94/71 —, intitolato «Falsificazione di dati sperimentali», era così redatto:

«Ad integrazione della mia nota del 3 maggio c.a. ritengo mio dovere informarla che il sig. Guillot ha falsificato i dati sperimentali relativi alle ultime sei misurazioni, al fine di ottenere un effetto di separazione.

Contrariamente alle mie istruzioni, il Guillot non mi ha consegnato i nastri del printer, ma solo i risultati del suo calcolo. Tuttavia, i dati del printer erano riportati sul nastro di una calcolatrice Olivetti, da me rinvenuto in un cestino per la carta straccia.

Interrogato in merito alla correzione dei valori, il Guillot ha ribadito, alla presenza del sig. Dominici, che tali valori erano stati ottenuti direttamente dalla macchina, ed ha assicurato di avermi trasmesso i nastri del printer.

Quando gli ho mostrato il nastro della calcolatrice, il Guillot ha a sua volta esibito i nastri della macchina. Egli ha giustificato le correzioni apportate, sostenendo che erano dovute a modifiche dei dati sperimentali di misurazione, modifiche per le quali il Guillot ha potuto stabilire il tasso di correzione «esatto» senza ricorrere alla prova sperimentale».

Una copia di tale memorandum veniva distribuita a cinque dipendenti tecnici del CCR.

Con lettera 14 maggio 1971 — pervenuta ai destinatari il 18 maggio — il ricorrente pregava il sig. Finzi, direttore superiore gerarchico del Malvicini, di trasmettere al Caprioglio una nota datata 7 maggio 1971, allegata alla lettera. In tale nota di «reclamo contro il sig. Malvicini», come l'ha qualificata il Guillot, questi confutava, su basi scientifiche, le critiche mossegli nei memorandum suddetti. Egli, inoltre, proponeva che «una o più persone competenti ed imparziali esaminassero le registrazioni in possesso del Malvicini e controllassero i calcoli e le analisi effettuate dal Guillot, al fine di verificare l'esattezza dei suoi risultati e di provare l'infondatezza delle accuse calunniose del Malvicini». Il reclamo terminava testualmente:

«Desidero continuare questi esperimenti da cui potrebbero scaturire risultati importanti, e mi auguro che essi vengano sottoposti al controllo ed alle critiche, anche negative, di persone imparziali...

Il sig. Malvicini si è screditato da solo, agendo in base ad un preconcetto irragionevole che lo porta a negare l'evidenza».

Il 17 maggio 1971, il Caprioglio inviava al Malvicini un memorandum, contrassegnato col. n. 1.01/286/71, e recante ancora il titolo «Falsificazione di dati sperimentali», in cui affermava che «i fatti ri-

feriti, tenuto conto anche dei precedenti, mi sembrano di una gravità tale che è opportuno iniziare un procedimento disciplinare nei confronti del sig. Guillot».

In risposta alla nota 7 maggio, il Caprioglio inviava al Guillot — il 24 giugno 1971 — una lettera in cui gli chiedeva di fornirgli alcune informazioni e gli faceva sapere che era sua intenzione accogliere la richiesta relativa al controllo degli esperimenti effettuati. Con una successiva nota n. 1.01/423/71, del 7 luglio 1971, lo stesso Caprioglio comunicava al ricorrente che, contrariamente a quanto questi sospettava, egli non aveva mai deciso di iniziare un procedimento disciplinare nei suoi confronti, ma aveva chiesto ai suoi servizi di esaminare la situazione. Egli tuttavia non nascondeva che, a suo avviso, la gravità delle circostanze poteva giustificare l'instaurazione di un procedimento disciplinare; tuttavia un simile passo non era ancora stato compiuto.

5. Non avendo ottenuto l'autorizzazione alla pubblicazione dei risultati delle sue ricerche, il Guillot proponeva l'8 novembre 1971, ricorso dinanzi alla Corte (causa 91-71).

Nelle osservazioni scritte del 23 novembre 1971, il Malvicini criticava, sotto il profilo scientifico, l'articolo che il ricorrente aveva intenzione di pubblicare.

Il 24 novembre 1971, un comitato di alti funzionari del CCR, tra cui il Malvicini, presieduto dal sig. Finzi, convocato dal Caprioglio, adottava all'unanimità un «parere motivato» sfavorevole alla pubblicazione del testo proposto dal ricorrente «nella sua attuale versione». Secondo tale comitato, «né le considerazioni fatte dall'autore della pubblicazione, né le conclusioni cui egli è giunto, possono considerarsi valide». Quanto alla validità di alcuni dati sperimentali sussistono seri dubbi, fondati sul timore che i dati stessi siano «effetto di errori nell'uso delle apparecchiature».

L'8 febbraio 1972, la pubblicazione veniva infine autorizzata ed il Guillot rinunciava agli atti.

6. Il Malvicini, nel maggio 1971, si era limitato ad esprimere verbalmente il divieto di proseguire le ricerche; il ricorrente, con memorandum 8 luglio 1971, lo invitava a confermare per iscritto tale divieto, oppure a revocarlo. Il 9 luglio 1971, il Malvicini gli rispondeva che riteneva necessario «redigere un bilancio dei risultati delle ricerche sugli effetti di separazioni eseguite finora prima di proseguire i lavori e di iniziare nuovi esperimenti».

7. Con nota 8 novembre 1971, il ricorrente si rivolgeva al Caprioglio in questi termini:

«Vorrei essere informato sui risultati di tale inchiesta, che si trascina ormai sin dallo scorso maggio e di cui non so più nulla dal mese di luglio, nonché sulla sua decisione in merito.

Ritengo estremamente importante che sia finalmente adottata una decisione definitiva in quanto, come ho già avuto occasione di esporle nel mio memorandum del 9 luglio 1971, esigo che le gravi accuse che mi sono state mosse gratuitamente siano ritirate, e che sia pubblicamente resa nota l'ineccepibilità del mio lavoro. Per di più, prendendo pretesto dall'inchiesta in corso, il sig. Malvicini mi vieta tuttora di proseguire gli esperimenti che eseguo di conserva con il servizio «biologia», in base al piano di lavoro n. III-4-01/1971, da lui stesso approvato. Tale divieto mi nuoce sotto ogni punto di vista. Le chiedo, pertanto, di annullarlo e di procrastinare il programma di ricerche al 1972».

Visto lo scarso risultato ottenuto, il 3 gennaio 1972, il ricorrente presentava un reclamo alla Commissione — pervenuto alla segreteria generale della Commissione il 5 gennaio successivo — chiedendo:

- «1. Una dichiarazione scritta con cui:
 - il Malvicini ritirava formalmente le accuse mosse al Guillot,
 - presentava le sue scuse,
 - e riconosceva la validità dei dati ottenuti dal Guillot nei suoi espe-

rimenti, avallati peraltro dallo stesso Malvicini.

2. L'autorizzazione ed i mezzi materiali necessari per il proseguimento degli esperimenti, i quali, già di notevole importanza teorica e pratica, potrebbero comportare enormi vantaggi economici, se i dati di dissoluzione del radioxeno nell'acqua potessero essere utilizzati in altri settori, in particolare per la separazione isotopica dell'uranio.
3. Un adeguato risarcimento del danno causatogli dalle accuse e dal divieto di proseguire gli esperimenti in questione».

Con lettera 14 aprile 1972, pervenuta al ricorrente il 28 aprile 1972, il sig. Barre, vicepresidente della Commissione, gli rispondeva quanto segue:

«A seguito di un approfondito esame del suo reclamo, la Commissione ha accertato che i lavori che lei chiede di essere autorizzato a proseguire non rientrano in nessuno dei programmi del Centro comune di ricerche approvati dal Consiglio. Pertanto la Commissione conferma la decisione con la quale il direttore generale del Centro comune di ricerche le nega detta autorizzazione.

La Commissione, d'altronde, osserva che lo scorso anno, in seguito alla sua richiesta di autorizzazione alla pubblicazione di un articolo, si è proceduto ad un controllo del valore scientifico di alcuni suoi esperimenti. Tale controllo rientra nella prassi normale, in quanto l'autorità investita del potere di nomina deve adottare tutte le cautele possibili prima di autorizzare un dipendente a rendere pubblici i risultati del lavoro svolto in seno all'istituzione. Tale autorizzazione le è stata, comunque, accordata, a determinate condizioni, l'8 febbraio 1972.

A conclusione del suo esame, la Commissione ritiene che le informazioni sollecitate con nota 24 giugno 1971 non costituivano elemento di un'inchiesta disciplinare, come peraltro le è stato confermato nella lettera 7 luglio 1971

dal direttore generale del Centro comune di ricerche.

La Commissione le conferma quindi che non è mai stato deciso di instaurare un procedimento disciplinare nei suoi confronti, e dispone l'eliminazione dal suo fascicolo personale dei memorandum 4 maggio 1971, n. 2.31/91/71, 17 maggio 1971, n. 101/286/71, 26 giugno 1971, n. 01.00/413/71 e 7 luglio 1971, n. 1.01/423/71.

La Commissione, infine, giudica infondata sia la sua prima domanda che la seconda, e non ritiene pertanto che vi sia motivo per concederle un ulteriore risarcimento».

8. Il 25 luglio 1972, il Guillot proponeva il presente ricorso.

9. La fase scritta si è svolta regolarmente. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Conclusioni delle parti

Nell'atto introduttivo, il *ricorrente* chiede che la Corte voglia:

- «1. annullare il rifiuto opposto dalla convenuta, con lettera 14 aprile 1972, alla domanda sub 1 del reclamo da lui presentato il 5 gennaio 1972;
2. disporre affinché la convenuta, una volta riconosciuta l'infondatezza delle accuse mosse al ricorrente dal Malvicini, ne informi tutte le persone che sono a conoscenza delle note scambiate tra le parti in merito — cioè i sigg. Appleyard, Benco, Bertolini, Blaes, Bourdeau, Caprioglio, Finzi, Gerbaulet, Herrinck, Kley, Lafuma, Marchetti, Schleicher e Scotti — nonché i dirigenti dei sindacati CLP (Comitato locale personale), USEI (Union syndicale des employés

d'Ispra), SILARN (Sindacato italiano lavoratori ricerca nucleare) e FFPE (Fédération de la fonction publique européenne);

3. annullare il rifiuto opposto dalla convenuta, con lettera 14 aprile 1972, alla richiesta del ricorrente di essere autorizzato a continuare i lavori e gli esperimenti relativi alla dissoluzione del radioxeno nell'acqua;
4. condannare la convenuta a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali causati dai fatti descritti sub 1 nel reclamo, la somma di 100 000 FB, con riserva di modifica dell'importo nel corso del procedimento.
5. condannare la convenuta a pagare al ricorrente, a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali causati dai fatti di cui sub 2 del reclamo, la somma di 100 000 FB, con riserva di modifica dell'importo nel corso del procedimento;
6. porre le spese a carico della convenuta;
7. in subordine, disporre l'accertamento di taluni fatti addotti nell'atto introduttivo mediante prova testimoniale. A questo proposito il ricorrente ha elencato un certo numero di testi, con riserva di designare ulteriori nominativi».

Nella replica, il *ricorrente*, dopo aver ribadito le conclusioni dell'atto introduttivo, chiede che la Corte voglia disporre «l'eliminazione dal suo fascicolo degli allegati 10 e 16 del controricorso». Vale a dire le osservazioni del Malvicini del 23 novembre 1971 ed il parere motivato del 24 novembre 1971.

La *Commissione*, nel controricorso, conclude che il ricorso sia dichiarato irricevibile o comunque infondato, e che le spese siano poste a carico del ricorrente.

Nella controreplica, essa, confermando le conclusioni esposte nel controricorso, chiede che la Corte «qualora non giudi-

chi più opportuno che nella fattispecie il ricorrente si avvalga del diritto penale, disponga la perizia dei fatti relativi agli esperimenti del 28, 29 e 30 aprile 1971, e constati, altresì, che la Commissione si offre di anticipare le somme necessarie per la perizia, salva restando la decisione finale sulle spese».

III — I mezzi e gli argomenti delle parti

1. *Sul primo e secondo punto del ricorso (ritrattazione delle accuse del Malvicini; riconoscimento della validità degli esperimenti effettuati dal ricorrente)*

Secondo il *ricorrente*, la lettera del 14 aprile 1972 non corrisponde alle sue pretese, in quanto la sua dignità di uomo e di studioso è stata gravemente lesa dalle accuse diffamanti mosse a suo carico (memorandum del 3, 4 e 17 maggio 1971). La Commissione — cui spetta il il compito, a norma dell'art. 24 dello statuto del personale, di assistere e tutelare i propri dipendenti — è tenuta a dichiarare l'infondatezza di tali accuse che, nell'ipotesi in cui rispondessero alla realtà, avrebbero dovuto comportare misure disciplinari. In ogni caso, si sarebbe dovuto, «secondo la prassi», redigere in merito un protocollo «approvato dal ricorrente». Tale protocollo avrebbe dovuto essere notificato alle persone elencate nel punto 2 dell'atto introduttivo, cioè a tutti coloro che hanno preso visione dei memorandum che la Commissione, nella lettera del 14 aprile 1972, si è dichiarata disposta ad eliminare dal fascicolo personale del ricorrente. Finora, solo i sigg. Finzi e Herrinck sono a conoscenza di tale lettera «riservata».

La *Commissione* afferma di aver ottemperato a tutte le richieste del ricorrente. Il direttore generale del CCR, conformemente alla richiesta 7 maggio 1971 del ricorrente, ha disposto la verifica degli esperimenti in questione da parte di esperti competenti ed imparziali (vedi il «parere motivato» 24 novembre 1971).

Inoltre, i documenti menzionati nella lettera 14 aprile 1971 sono stati eliminati dal fascicolo generale del Guillot. La Commissione è poi disposta a far altrettanto per quanto riguarda il già ricordato «parere motivato» e qualsiasi documento relativo agli esperimenti che il ricorrente desidera venga tolto dal suo fascicolo. Essa si dichiara, per di più, pronta a portare a conoscenza delle persone indicate nel secondo punto del ricorso parte della lettera 14 aprile 1971, comprese le espressioni «a conclusione del suo esame» e «del 7 luglio 1971», purché il ricorrente sia d'accordo.

Poiché i lavori in questione non rientrano nei programmi ufficiali del CCR, il ricorrente non può ritenersi leso se la loro validità non è stata ufficialmente riconosciuta. In ogni caso, la Commissione non è tenuta a «riconoscere» pubblicamente la qualità delle prestazioni fornite da un suo dipendente.

Sollecitando una verifica dei suoi esperimenti, il ricorrente ha ammesso implicitamente che le «accuse» del Malvicini «si riferivano al suo metodo di lavoro e quindi non esulavano dal campo scientifico, nel quale la critica non è solo un elemento lecito, ma addirittura costruttivo».

Il *ricorrente* ribatte che — come ha affermato la Corte nella causa 83-63 — Krawczynski/Commissione, Racc. 1965, pag. 739 — le istituzioni comunitarie sono obbligate a tutelare i propri dipendenti anche contro l'atteggiamento ostile di altri dipendenti. Ciò si desume anche dal principio della «Fürsorgepflicht», che comporta l'obbligo di assistere materialmente e moralmente i dipendenti. Nella fattispecie, la Commissione avrebbe dovuto sia prendere provvedimenti nei confronti del Malvicini, sia costringerlo a porgere le sue scuse.

Il ricorrente non pretende che si riconosca l'esattezza dei suoi calcoli e delle sue rilevazioni scientifiche, ma unicamente che si ammetta ch'egli non ha adottato metodi di lavoro errati e non ha falsificato i risultati.

D'altro canto, l'assenza di provvedimenti disciplinari non basta a dissipare i dubbi sull'integrità morale del ricorrente, poiché potrebbe essere dovuta a ragioni di opportunità o di convenienza.

Del pari inadeguata è la proposta della Commissione di rendere noti alle persone indicate nel ricorso taluni brani della lettera del 14 aprile 1972. Il ricorrente pretende invece che sia redatta una nota esplicativa — approvata da entrambe le parti — da portare e conoscenza di tutte le persone a suo tempo informate per iscritto delle accuse del Malvicini.

Egli esige inoltre che la Commissione disponga l'eliminazione dal suo fascicolo personale di altri documenti relativi alla controversia oltre a quelli citati nella lettera 24 aprile 1972.

Quanto all'esame dei lavori del ricorrente, esso si è svolto in maniera irregolare. Anzitutto, il Malvicini non avrebbe dovuto prendervi parte, date le sue precedenti prese di posizione. Inoltre, si sarebbe dovuto consentire al ricorrente di presenziarvi e di designare persone di fiducia a far parte della commissione. Il parere motivato — di cui peraltro il ricorrente non ha avuto comunicazione ufficiale — non costituisce una risposta alla sua nota 7 maggio 1971. In particolare esso non contiene alcuna osservazione in merito all'accusa di falso, ma concerne unicamente l'autorizzazione alla pubblicazione di un articolo del ricorrente.

All'obiezione secondo cui gli esperimenti in causa non erano compresi nel programma ufficiale del CCR, il ricorrente oppone gli stessi argomenti di cui al terzo punto delle sue conclusioni (vedi infra sub 2). Egli osserva inoltre che, se tale obiezione fosse esatta, non si spiegherebbe come mai il Malvicini si sia interessato ai suddetti lavori ed abbia censurato l'operato del ricorrente.

La *Commissione* replica che l'obbligo di assistenza di cui all'art. 24 dello statuto non è illimitato; in particolare, esso presuppone l'effettiva sussistenza di un comportamento diffamatorio. Essa ritiene di

esser tenuta ad assolvere il ricorrente dall'accusa di falso solo qualora la Corte dichiari che non sussistono i fatti che sono all'origine della pretesa «diffamazione».

Il Guillot, chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione 14 aprile 1972, ha rinnovato implicitamente la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento, da parte della Commissione, dell'esattezza dei dati sperimentali ottenuti. Se il ricorrente avesse voluto modificare le sue conclusioni su questo punto, spetterebbe alla Corte di tener conto di una parziale rinuncia al *petitum*.

La Commissione non intende — né ha mai inteso — avallare la accuse di falso mosse dal Malvicini.

Essa ritiene più opportuno, nella fattispecie, che il ricorrente adisca il giudice penale.

2. Sul terzo capo del ricorso (proseguimento degli esperimenti)

Il ricorrente pretende non solo un'autorizzazione *ex nunc*, ma anche di essere messo in grado di riprendere i lavori iniziati nel 1968.

Vietando al ricorrente di proseguire gli esperimenti, il Malvicini ha commesso un arbitrio, in quanto la competenza in merito spetta alla direzione «biologia» di Bruxelles e non al CCR. Pertanto, la motivazione formulata in proposito nella lettera 14 aprile 1972 è insufficiente ed in parte inesatta, in quanto il direttore generale del CCR non ha adottato alcuna decisione circa il lavori in causa.

Anche ammettendo che il Malvicini fosse competente ad adottare la decisione suddetta, questa sarebbe inficiata da sviamento di potere, in quanto conciene una sanzione dissimulata nei confronti del ricorrente, ed è contraria agli interessi del servizio. Infatti, da una parte il proseguimento degli esperimenti sarebbe stato di capitale importanza per l'istituzione, e dall'altra, la conseguente riduzione delle attività del servizio «protezione», ha indotto il sig. Herrinck a distaccare tempo-

raneamente alcuni dipendenti di tale servizio presso altri reparti del CCR.

La Commissione ritiene che il terzo punto del ricorso sia irricevibile per decadenza e per difetto di interesse.

— La decisione con cui il Malvicini ha ordinato al ricorrente di sospendere gli esperimenti è stata adottata il 9 luglio 1971. Nei tre mesi successivi il ricorrente non ha impugnato il provvedimento, né presentato reclamo per via gerarchica. La lettera 14 aprile 1972, in quanto priva di qualsiasi nuovo elemento di fatto o di diritto, non rappresenta un nuovo provvedimento impugnabile.

— La suddetta decisione non è pregiudizievole per il ricorrente nel senso dato a questo termine dallo statuto. I dipendenti delle Comunità infatti non possono pretendere che loro vengano affidati compiti specifici; essi hanno diritto unicamente a svolgere mansioni corrispondenti al loro grado. Modificando parzialmente attribuzioni conferite al ricorrente in via temporanea, la Commissione non ha fatto altro che esercitare un potere discrezionale sovrano.

Le conclusioni in questione sono per di più infondate. Gli esperimenti svolti dal ricorrente nel 1971, e descritti nel piano di lavoro n. III-04/71 — vedi copia allegata al ricorso — non rientravano nel programma del CCR di quell'anno, né di quello successivo. Il ricorrente, pertanto non aveva il diritto di pretendere l'autorizzazione a proseguirli. D'altronde, come si desume chiaramente dallo stesso piano di lavoro, si trattava solo di una «ricerca esplorativa».

Lo stesso ricorrente, indirizzando direttamente le sue lagnanze ai dirigenti del CCR (nota 8 luglio 1971 al Malvicini e nota 8 novembre 1971 al Caprioglio), ha ammesso la loro competenza in materia. Tale competenza non può comunque essere messa in dubbio. Gli esperimenti in questione furono demandati al CCR dalla direzione «biologia» ed eseguiti di conserva con altri lavori di cui il CCR

era stato ugualmente incaricato. La struttura gerarchica di questa istituzione non viene alterata per il solo fatto che essa sia chiamata, all'occorrenza, ad eseguire dei lavori nell'ambito di altre attività (o programmi) che non le sono stati direttamente affidati.

Deve poi escludersi che sussista sviamen- to di potere. Lo si desume tanto dalla motivazione dell'ordine di sospendere gli esperimenti (necessità di un «bilancio»), quanto dalle decisioni adottate e dagli avvenimenti prodottisi successivamente. Nei confronti del ricorrente, infine, non è stato iniziato alcun procedimento disciplinare, in quanto il controllo dei suoi lavori ha avuto natura puramente scien- tifica.

Il ricorrente oppone quanto segue:

- La nota 9 luglio 1971 non conteneva un divieto, bensì «una decisione ten- dente alla sospensione provvisoria dei lavori». Essa, pertanto, non costi- tuiva provvedimento impugnabile né mediante reclamo né con un ricorso giurisdizionale. In ogni caso tale ri- medio è sempre valido nei confronti della decisione definitiva.
- La decisione del Malvicini concerne- va solo il 1971: infatti l'onere finan- ziarario (personale, fondi, ecc.) indicato nel piano di lavoro riguardante gli esperimenti in causa era stato limita- to al bilancio di previsione relativo a quell'anno. Il presente ricorso invece investe sostanzialmente le prospettive future.
- La decisione 14 aprile 1972 non si li- mita a confermare il provvedimento del Malvicini, in quanto fondato sull' estraneità degli esperimenti del Guil- lot ai programmi ufficiali del CCR, motivo diverso da quelli addotti dal Malvicini.
- Dal momento che la decisione del Malvicini è viziata di incompetenza e di sviamen- to di potere, la questione del se il ricorrente abbia diritto di chiedere l'autorizzazione a proseguire

i lavori attiene non alla ricevibilità, ma la merito.

- Un dipendente tecnico ha il diritto di rifiutarsi di essere relegato ad un la- voro di routine, e può chiedere di po- ter svolgere ricerche che gli consenta- no di arricchire la sua esperienza professionale. Diversamente, la sua carriera ne risulterebbe irrimediabil- mente compromessa. Del resto, l'art. 24 dello statuto del personale, nel te- sto in vigore dal 1° luglio 1972, fa obbligo alla Comunità di facilitare il perfezionamento professionale dei di- pendenti.

Per quanto riguarda il merito, è assurdo che degli esperimenti previsti in un piano di lavoro, ed ai quali sono stati destinati fondi, materiale e personale, non rientri- no nel programma del CCR.

In merito al vizio di incompetenza, il ri- corrente fa notare che, dall'inizio del 1971, il CCR e la direzione «biologia» dipendono da due diverse direzioni gene- rali. La direzione «biologia» comprende un omonimo servizio distaccato ad Ispra, il quale ha il compito di eseguire determi- nati lavori, tra cui rientrano gli esperi- menti in causa. L'esecuzione e il control- lo di tali lavori sono di competenza delle autorità di detta direzione, suddivise tra Bruxelles e Ispra.

La Commissione non può avvalersi del fatto che il ricorrente si sia rivolto al Ca- prioglio e al Malvicini. L'identificazione dell'autorità gerarchica dalla quale egli dipende va fatta secondo criteri obiettivi, senza tener conto della valutazione sog- gettiva del ricorrente. Il Guillot, pur la- vorando per il servizio «biologia», conti- nuava a dipendere dal CCR.

Per quanto riguarda lo sviamen- to di potere, tale censura non può fondarsi che su presunzioni. Nella fattispecie, tali pre- sunzioni sono particolarmente gravi, in quanto sia dal fascicolo della presente causa, sia da quello del ricorso proposto in precedenza dal Guillot (cfr. supra, punto 5), risulta che questi «è stato og- getto dell'ostilità implacabile del Mal- vicini».

La *Commissione* ribadisce invece l'assenza di indizi pertinenti, oggettivi e concordanti che avvalorino un'accusa simile. Essa ritiene di aver provato a sufficienza che l'atteggiamento del Malvicini — dettato da dubbi in merito alla validità dei risultati degli esperimenti in causa — è stato condiviso, in un secondo tempo, da numerosi altri dirigenti.

I piani di lavori non possono comportare una modifica delle funzioni attribuite al dipendente. Il piano prodotto dal ricorrente concerneva unicamente delle ricerche esplorative, le quali esulavano dall'ambito dei programmi ufficiali.

La *Commissione* non si propone di affidare ai propri dipendenti lavori scientifici che non rientrino nei programmi di ricerche stabiliti dal Consiglio, e pertanto non intende autorizzare la ripetizione o il proseguimento degli esperimenti del Guillot, anche se solo per verificare l'esattezza delle conclusioni che egli ne ha dedotto.

3. Sul quarto e quinto punto del ricorso (risarcimento dei danni)

Il *ricorrente* assume che la *Commissione*, omettendo di prendere una posizione netta in merito alle accuse mossegli dal Malvicini ed avendo adottato provvedimenti inadeguati per la sua tutela, ha commesso un illecito.

Egli, pertanto, ritiene che la *Commissione* debba rispondere degli atti dei propri dipendenti, e sia tenuta al risarcimento dei danni.

Del pari, gli ostacoli opposti all'attività scientifica del *ricorrente*, e in particolare il divieto di proseguire nei suoi esperimenti, gli hanno arrecato un pregiudizio che esige un adeguato risarcimento.

La *Commissione* ribatte che dalle sue considerazioni in merito agli altri punti del ricorso si desume senza dubbio alcuno che non è stato commesso illecito.

Nella replica, il *ricorrente* ribadisce che l'illecito è invece ravvisabile nel comportamento tenuto costantemente dal Malvicini nei suoi confronti. Questi ha sistematicamente ostacolato — o tentato di

ostacolare — il perfezionamento professionale del *ricorrente*, e ha pregiudicato le sue possibilità di carriera rispetto ad altri colleghi che si trovavano nella sua stessa situazione, in quanto gli ha impedito di partecipare a missioni o a seminari di studio, gli ha negato i mezzi necessari al lavoro, le promozioni nonché scatti e gratifiche per lavori speciali.

4. Sulle ulteriori conclusioni presentate nella replica (eliminazione di taluni documenti dal fascicolo del ricorrente; richiesta che la Corte non tenga conto di tali documenti)

Il *ricorrente* assume che i documenti di cui agli allegati 10 e 16 del controricorso (osservazioni scritte del Malvicini del 23 novembre 1971, parere motivato del 24 novembre 1971) hanno carattere diffamatorio e, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 26 dello statuto del personale, non gli sono stati notificati, né sono stati da lui sottoscritti. Tali documenti pertanto non possono essergli opposti.

IV — Fase orale

Successivamente alla conclusione della fase scritta, la Corte (Seconda Sezione) ha chiesto alla *Commissione* di precisare i motivi per i quali essa ha ommesso di accertare la veridicità delle accuse formulate dal superiore gerarchico del *ricorrente*.

La risposta può riassumersi come segue: La *Commissione* si era basata sull'approfondimento dei motivi della controversia, i documenti relativi all'accusa di falso, i rapporti sui lavori precedenti del *ricorrente*, il parere motivato sul testo che il *ricorrente* intendeva pubblicare, il che ha indotto le autorità del CCR a non spingersi più oltre nell'accertamento dei fatti. Questa può sembrare una soluzione insoddisfacente, ma era la più idonea nella fattispecie.

Inoltre la *Commissione* sostiene che l'accusa d'illecito rivoltagli dal *ricorrente* è infondata; il suo comportamento infatti

non ha mai mirato intenzionalmente a pregiudicare il Guillot.

La Commissione ha preferito astenersi da ogni iniziativa, sospendendo semplicemente gli esperimenti, onde non ledere l'uno o l'altro dipendente.

Nella fase orale, il ricorrente era rappresentato dall'avvocato Slusny e la Commissione dal sig. Pincherle.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 21 giugno 1974.

In diritto

- 1 Con ricorso presentato il 25 luglio 1972, il ricorrente chiede l'annullamento della decisione 14 aprile 1972, con cui la convenuta ha respinto il suo reclamo 3 gennaio 1972, tendente ad ottenere:
 - la ritrattazione di taluni addebiti mossi al ricorrente dal suo superiore gerarchico;
 - l'annullamento della decisione con cui gli si negava l'autorizzazione a proseguire i suoi esperimenti;
 - il risarcimento dei danni causati dalle accuse mossegli nonché dal divieto di proseguire i lavori.

Sul primo e secondo punto delle conclusioni

- 2 Il ricorrente invoca il principio generale che obbliga il datore di lavoro a tutelare i lavoratori, nonché l'art. 24, 1° comma, il quale impone alle Comunità di prestare assistenza ai propri dipendenti che siano vittime di talune offese.
- 3/5 Prescindendo dai doveri incombenti alle istituzioni comunitarie a norma dell'art. 24 dello statuto, il principio di equità e le esigenze di una sana amministrazione richiedono che in presenza di gravi addebiti che ledano la dignità professionale di un dipendente nell'esercizio delle sue funzioni, for-

mulati dal suo superiore gerarchico, l'amministrazione si adoperi per accertarne la veridicità. Se poi tali addebiti risultano infondati, essa è tenuta a respingerli e ad adottare tutti i provvedimenti idonei a riparare l'offesa. In ogni caso, l'amministrazione deve dare agli addebiti la minore pubblicità possibile.

6/8 Nella fattispecie è pacifico che il superiore gerarchico del ricorrente gli ha mosso una grave accusa. La Commissione, nella persona del direttore generale del Centro comune di ricerche di Ispra, dopo aver chiesto al ricorrente informazioni circa gli esperimenti di cui è causa, allo scopo di accertare se sussistessero gli elementi per iniziare un procedimento disciplinare nei suoi confronti, decideva di non avviare tale procedimento. Questa decisione veniva comunicata al ricorrente solo nella lettera 14 aprile 1972, con cui la Commissione respingeva il suo reclamo amministrativo.

9/14 Col reclamo 3 gennaio 1972, il ricorrente aveva chiesto che gli addebiti mossigli fossero ritirati formalmente, che gli venissero presentate le scuse, e che fosse riconosciuta la validità dei risultati dei suoi esperimenti. La formulazione del reclamo non è delle più felici. Tuttavia, considerata la nota 8 ottobre 1971, con cui il ricorrente chiedeva di essere informato in merito ai risultati dell'inchiesta avviata sin dal maggio precedente, ed alla decisione adottata in merito, esso va interpretato come una domanda rivolta alla Commissione allo scopo di ottenere l'avvio di un'inchiesta ed il ritiro delle accuse, ove si fossero rivelate infondate. La Commissione, evitando di rispondere in maniera esplicita, nella lettera 14 aprile 1972, al merito di tale domanda, ha manifestato implicitamente la volontà di non aprire alcuna inchiesta. Essa, pertanto, omettendo di adottare tutte le iniziative atte ad accertare la veridicità degli addebiti in questione ed in particolare, di promuovere un'inchiesta conclusiva, è venuta meno ai suoi doveri nei confronti del ricorrente. Tale negligenza è aggravata dal fatto che la Commissione non ha saputo contenere la divulgazione degli addebiti suddetti entro i limiti dello stretto necessario. Il rifiuto della Commissione di aprire l'inchiesta va quindi annullato.

15/18 Nell'atto introduttivo il ricorrente chiede alla Corte di disporre l'accertamento dei fatti di cui è causa mediante prova testimoniale; a questo proposito, egli elenca un certo numero di testi. La Commissione assume, nel controricorso, che le pretese del ricorrente sono infondate e quindi ingiustificate. Nella controp replica, essa conclude che la Corte voglia ordinare una perizia sui fatti

relativi agli esperimenti del 28, 29, 30 aprile 1971. Il perito dovrebbe analizzare tutta la documentazione di carattere puramente scientifico del ricorrente e del suo superiore gerarchico. Tale richiesta è stata rinnovata dopo l'udienza.

- 19/22 Durante l'intero procedimento la Commissione ha quindi costantemente contrastato le conclusioni del ricorrente. Ciò di cui il ricorrente fa in sostanza carico alla Commissione è il suo comportamento omissivo, che avrebbe determinato una situazione divenuta sempre più grave. Va quindi precisato che l'inchiesta che la Commissione avrebbe dovuto promuovere avrebbe dovuto accertare il fondamento degli addebiti relativi all'integrità del ricorrente. In conseguenza dell'annullamento del suo rifiuto, la Commissione è ora tenuta ad adempiere quest'obbligo il più presto possibile.

Sul terzo punto delle conclusioni

- 23 Il ricorrente assume che il divieto opposto alla sua richiesta di proseguire gli esperimenti è viziato da sviamento di potere, in quanto costituisce una sanzione dissimulata.
- 24/25 Secondo la Commissione, questo punto del ricorso è irricevibile: dato che la decisione con cui il superiore gerarchico ha vietato al ricorrente di proseguire gli esperimenti è stata adottata il 9 luglio 1971, ed il ricorrente non ha presentato alcun reclamo in via gerarchica nei tre mesi seguenti, la risposta della Commissione al suo successivo reclamo costituirebbe una semplice conferma della suddetta decisione.
- 26/29 I termini stabiliti dallo statuto per la presentazione del reclamo decorrono dalla data di adozione di un provvedimento definitivo. L'8 novembre 1971, il ricorrente ha chiesto al direttore generale di prendere una decisione definitiva sui fatti di cui trattasi. Non avendo ricevuto risposta, egli ha rivolto la stessa richiesta alla Commissione il 3 gennaio 1972, cioè entro il termine. L'eccezione d'irricevibilità va pertanto respinta.

30/32 La decisione presa inizialmente dal superiore gerarchico, di sospendere talune attribuzioni del ricorrente è logicamente connessa con le accuse di comportamento scorretto mosse a questo ultimo nello stesso periodo di tempo. Se una simile decisione poteva essere motivata, a suo tempo, dall'inchiesta in corso promossa dal direttore generale, tale giustificazione non è più valida dal momento che l'inchiesta si è insabbiata. È vero che la Commissione non ha esplicitamente motivato con gli addebiti di comportamento scorretto la sua decisione di confermare il divieto di proseguire gli esperimenti opposto al ricorrente. Ciò, tuttavia, non basta ad allontanare il sospetto che tale divieto equivalga, proprio per il fatto di essere stato tenuto fermo, ad una sanzione disciplinare più che ad una sospensione provvisoria, motivata dall'inchiesta in corso.

33/34 La Commissione ha giustificato il divieto suddetto col fatto che gli esperimenti eseguiti dal ricorrente non rientravano nel programma del Centro comune di ricerche. Tuttavia, il piano annuale di lavoro del ricorrente prevedeva lo svolgimento di tali attività durante tutto il 1971, così com'era avvenuto l'anno precedente. Così stando le cose, la decisione della Commissione deve essere annullata.

Sul quarto punto delle conclusioni

35/36 Il ricorrente chiede che la convenuta sia condannata a versargli la somma di 100 000 franchi belgi, a titolo di risarcimento dei danni morali e materiali causati dal rifiuto di disporre una ritrattazione formale delle accuse formulate dal suo superiore gerarchico nonché di riconoscere la validità dei dati sperimentali da lui ottenuti. In attesa dell'esito dell'inchiesta che la Commissione è obbligata a promuovere, la Corte non può pronunziarsi su questa domanda.

Sul quinto punto delle conclusioni

37/39 Il ricorrente chiede inoltre 100 000 franchi belgi a risarcimento dei danni morali e materiali causati dal rifiuto espresso opposto dalla Commissione alla sua richiesta di poter riprendere gli esperimenti. Non risulta che il ricorrente abbia sofferto alcun danno materiale a causa di tale rifiuto. Quanto ai danni morali, l'annullamento del provvedimento in questione costituisce risarcimento sufficiente.

Sulle spese.

40/41 Ai sensi dell'art. 69, § 2, 1° comma, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Poiché la Commissione è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione),

dichiara e statuisce:

- 1° È annullato il rifiuto opposto dalla Commissione alla domanda 3 gennaio 1972 del ricorrente tendente ad ottenere l'apertura di un'inchiesta allo scopo di verificare gli addebiti di comportamento scorretto mossigli dal suo superiore.
- 2° È annullato il rifiuto esplicito opposto dalla Commissione alla domanda 3 gennaio 1972, con cui il ricorrente chiedeva di poter proseguire gli esperimenti in base al piano di lavoro III-4-01/1971.
- 3° Nell'ambito del presente procedimento, il quarto punto del ricorso è respinto.
- 4° Il quinto punto del ricorso è respinto.
- 5° La convenuta è condannata alle spese.

Sørensen

Kutscher

Mackenzie Stuart

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo, l'11 luglio 1974.

Il cancelliere

A. Van Houtte

Il presidente della Seconda Sezione

M. Sørensen